



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava di ghiaia in Località “San Tommaso” nel Comune di Ortona (CH).

Ditta richiedente: Dragaggio del Ponte S.r.l.

Autorizzazione al rinnovo dell’attività di ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. DPC025/323 del 03/12/2020 con cui è stata autorizzata la ditta Dragaggio del Ponte S.r.l. - P.IVA 00080950686 [in seguito: Ditta], con sede legale in via Aterno 2 - Villanova di Cepagatti (PE), alla coltivazione della cava in località “San Tommaso” nel Comune di Ortona (CH), distinta in Catasto al Foglio n.45, Particelle nn. 5-6-7-8-10-11-12;

ACQUISITA agli atti regionali con prot. n. 189697/25 in data 08/05/2025 la nota PEC della Ditta contenente l’istanza di rinnovo per il ripristino ambientale della cava di cui al richiamato atto autorizzativo n. DPC025/323 del 2020;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta sul mancato rispetto del cronoprogramma, da ricondurre al fatto che *“i lavori di coltivazione di ripristino, hanno subito un fermo per mancanza sul mercato di terreni idonei da recepire per completare il progetto di ripristino ambientale.”*;

VISTI:

- gli elaborati progettuali a corredo della richiamata istanza, e integrati con successiva nota inviata a mezzo PEC in data 28/05/2025 acquisita al prot. n. 223507/25 con allegate:
 - la Relazione tecnica asseverata;
 - le Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità della coltivazione della cava, sulla

- vigenza della polizza e sulla disponibilità dei terreni;
- la visura catastale presso l’Agenzia delle Entrate di Chieti del 19/05/2025 attestante la disponibilità dei terreni in capo alla ditta Dragaggio del Ponte S.r.l.;

PRESO ATTO:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 15/05/2025 sull’area interessata dell’intervento e del relativo verbale registrato al Progr. Reg. n. 5831/25 del 16/05/2025, dal quale non sono emersi elementi ostativi al rinnovo dell’attività estrattiva;
- della relazione istruttoria registrata il 30/05/2025 al Prog. reg. n.6202/25 con la quale il responsabile dell’istruttoria tecnica dichiara l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del rinnovo, purché sia mantenuta in essere la polizza fideiussoria di € 150.000,00 fino allo svincolo da parte del beneficiario;

RICHIAMATI:

- la nota Prot.n. 263649/25 del 24/06/2025, con cui il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, in qualità di Autorità precedente, ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell’Art. 14-bis della L. 241/1990 s.m.i., finalizzata all’approvazione del progetto in rinnovo per la cava di che trattasi;
- la nota Prot. n. 311842/25 del 25/07/2025, con cui il competente Servizio ha sospeso i termini della Conferenza di Servizi in seguito alla richiesta di integrazioni della Città di Ortona acquista agli atti regionali con prot. n. 0291719/25 del 11/07/205;
- la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS, trasmessa dalla Ditta in data 09/09/2025 ed acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 357585/25;
- la Determinazione del Comune di Ortona datata 19/11/2025 e acquista in pari data agli atti regionali con prot. n. 459576/25, con cui esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico e ambientale;
- l’esito positivo della Conferenza di Servizi in parola conclusasi in data 15/12/2025 con il Verbale, con prescrizioni, redatto dal Responsabile del procedimento e trasmesso in pari data agli Enti partecipanti alla CdS con nota Prot. n. 493416/25;

VERIFICATO che:

- per l’area di cava in oggetto, la Ditta possiede il titolo giuridico sulla disponibilità dell’area di cava, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 11, comma 3;
- la Ditta risulta iscritta nell’elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – “*White List*” – presso la Prefettura della Provincia di Pescara;

PRESO ATTO che la Ditta ha presentato istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art.272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 “*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*”

TENUTO CONTO che, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, la Ditta dovrà presentare, a comprova della vigenza dei termini, copia in originale della quietanza relativa alla Polizza fideiussoria n. 2311273 emessa dalla Coface, in favore della Regione Abruzzo a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo di Euro150.000,00. Tale Polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: “*La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza dev'essere esigibile a prima e semplice istanza*”;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare il rinnovo dell'attività e ripristino ambientale della cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni, riportate nella parte dispositiva del presente atto, cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle previste attività;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** alla Ditta Dragaggio del Ponte S.r.l., P.IVA 00080950686, con sede legale in via Aterno 2 - Villanova di Cepagatti (PE), il rinnovo dell'attività di ripristino ambientale della cava in Località “San Tommaso” nel Comune di Ortona (CH), distinta in Catasto al Foglio n.45, Particelle n. 5-6-7-8-10-11-12, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni due (2) dalla data di trasmissione del presente provvedimento autorizzativo;
- il termine massimo per la ripresa dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del provvedimento autorizzativo;
- la volumetria di materiale di riporto per il completamento del ripristino ambientale è pari a 4.000 mc per l'intera durata dell'attività;

Art. 2

Prima della ripresa dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025 la seguente documentazione:

- 1) almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia della quietanza del deposito cauzionale esistente reso sotto forma di polizza fideiussoria n. 2311273 emessa dalla Coface, in favore della Regione Abruzzo a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo di Euro Centocinquantamila (150.000/00), a comprova della vigenza dei termini;
- 2) entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), “*Denuncia di esercizio*” completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- 3) all'atto della presentazione della denuncia di esercizio:

 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Relazione da cui risulti la sussistenza e l'efficacia:
 - dei vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno;
 - della recinzione perimetrale dell'area sottoposta ad attività estrattiva, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
 - di idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- 4) attenersi alle previsioni del progetto approvato in sede di CdS e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- 5) verificare a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti.

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- 6) rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- 7) registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno;

- 8)** sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;

Alla chiusura dell'attività di ripristino, la Ditta dovrà:

- 9)** trasmettere al competente Servizio regionale una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, firmata da Tecnico professionista, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei lavori di cava, corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto approvato;
- 10)** rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo dell'area di cava;

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione della summenzionata Perizia asseverata. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escusione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 5

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. di trasmettere via PEC il presente provvedimento:

- all'Amministrazione comunale di Ortona (CH);
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
- all'ARPA Abruzzo – Distretto di Chieti;

- alla Ditta richiedente;
- 3. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- 4. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico istruttore

Nicolangelo Zizzi

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO